



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 170 della **Giunta Comunale**

Oggetto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) TRA I COMUNI DI MALE' E VERMIGLIO - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) E DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA).

L'anno **duemilaquindici** addì **quindici** mese di **settembre** alle ore **17.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
GOSETTI DANIELE	- ASSESSORE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	- ASSESSORE	Assente giustificata
ZANON RITA	- ASSESSORE	Presente
	-	

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) TRA I COMUNI DI MALE' E VERMIGLIO - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) E DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso come il comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs 163/2006 'Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture', così come sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera d), della legge n. 89 del 2014, testualmente recita 'I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Dato atto come detta norma si applica anche al Trentino grazie alle previsioni di cui all'art. 36 ter 1, per le gare bandite per servizi e forniture, oltre che lavori, dal 1° luglio corrente anno tanto che le Amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione del Comune di Trento, affidano i relativi contratti, per importi pari o superiore alla soglia comunitaria, avvalendosi dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.), quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale. Con deliberazione della Giunta Provinciale possono essere stabiliti i criteri per l'attuazione di questo comma e le eventuali deroghe all'obbligo, anche in relazione alle esigenze organizzative dell'agenzia.

Che giusta deliberazioni n. 1096, 1097 e 1098 dd. 29.06.2015, la Giunta Provinciale è intervenuta disciplinando la materia prevedendo, tra l'altro, che in attesa che la G.P., entro novembre 2015 individui, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, gli ambiti associativi previsti dall'art. 9 bis della L.P. n. 3/2006, le Amministrazioni comunali soggette all'obbligo di gestione associata che scelgono di non avvalersi dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) per l'affidamento di contratti di acquisizione di lavori, beni e servizi, devono comunque stipulare una convenzione con altri comuni, come previsto per le amministrazioni non soggette all'obbligo di gestione associata. A seguito dell'individuazione degli ambiti associativi anche tali attività dovranno essere gestite con i comuni rientranti nell'ambito di appartenenza.

Che in ragione delle difficoltà che inevitabilmente l'APAC incontrerà in questa fase di avvio del nuovo sistema, così come in ragione dell'esistenza al ns. interno di specifiche professionalità, si è ritenuto di attivare una convenzione per la gestione associata del servizio e di poterlo fare interessando la municipalità di Vermiglio con la quale è già in essere la convenzione di Segreteria, fattore che faciliterà il coordinamento e l'interscambio di attività e funzioni in materia.

Dato atto come in tal senso, giusta deliberazione consigliere n. 39 dd. 11.09.2015, si è addivenuti alla approvazione della relativa convenzione ed ora, dovendo dare alla stessa piena

operatività, si è convenuto di assumere gli atti conseguenti e, in primis, quelli necessari per dare operatività alla C.U.C. e consentirne l'iscrizione-accreditamento presso gli organismi di riferimento.

Evidenziato come la convenzione, a termini dell'art. 6 *“Organizzazione e Funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)”*, così disponga;

Ai fini del non incremento della spesa di personale e, se possibile, nell'ottica del raggiungimento di una riduzione della stessa, tenuto conto della ottimizzazione del servizio derivante dalla specializzazione del personale addetto, l'ufficio di norma è costituito da :

a) Il Responsabile del servizio competente per materia del Comune Capofila, quale funzionario responsabile della C.U.C. che procederà alla firma degli atti di gara ;

b) Il R.U.P. del Comune committente;

c) Eventuale personale di segreteria del Comune capofila.

Nel caso di appalto da espletare da parte del Comune capofila-Stazione Appaltante, il Responsabile del Servizio-R.U.P. del medesimo si riserva di richiedere l'intervento del personale dei Comuni aderenti.

Per i soli lavori, al personale facente parte della CUC verrà corrisposta una percentuale dell'incentivo da determinarsi sulla base dei regolamenti per la ripartizione relativa agli incentivi di progettazione.

Convenuto per quanto sopra di nominare pertanto quale R.U.P. della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Malè e Vermiglio il Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Malè legittimato come tale ad operare nei termini di cui al surrichiamato atto convenzionale.

Dato inoltre atto come per il disposto di cui all'art. 33-ter, comma 1 del decreto legge n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n. 221/2012, è previsto che venga istituita l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, ora A.N.A.C., nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), di cui all'art. 62-bis del D.lgs. n.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale.

Dato atto come la predetta normativa sancisce l'obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del predetto art. 33-ter, comma 1, di iscrizione e di aggiornamento annuale dei propri dati identificativi, pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.

Che l'art. 33-ter, comma 2, del citato decreto legge ha demandato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici, ora appunto Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti.

Richiamato il Comunicato del Presidente dell'AVCP del 16 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2013, in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dal 1 settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013, dovranno comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33-ter del decreto legge n. 179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241/90, il quale provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni.

Vista la successiva comunicazione del Presidente dell'AVCP del 28 ottobre 2013, con la quale vengono fornite le indicazioni operative per la comunicazione del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Dato atto che il comunicato fa anche riferimento al Manuale utente che descrive le modalità operative con le quali il Responsabile deve richiedere l'associazione delle proprie credenziali al profilo RASA disponendo che:

- ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento formale il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA);
- la trasmissione del provvedimento di nomina RASA potrà essere richiesta dall'Autorità per l'espletamento di eventuali successive verifiche;
- il suddetto soggetto responsabile è unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo;

Preso atto che non sono previsti, per l'incarico di responsabile, specifici oneri di carattere economico e finanziario.

Sentito il Segretario che propone per la nomina dell'ing. Noemi Stablum, Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale, struttura già oggi deputata a tenere tutti i rapporti con l'Autorità e con l'Osservatorio Provinciale in materia di lavori pubblici. Per conto del Comune di Malè e come tale idonea a svolgere detti adempimenti nell'interesse delle neo-costituita C.U.C. per i Comuni di Malè e Vermiglio.

Vista la L.P. 26/90 e il D.P.R. 163/2006.

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di nominare, per quanto esposto in premessa, l'ing. Noemi Stablum, responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Malè, Responsabile Unico del Procedimento nell'ambito delle attività e per competenze assegnate a detta figura nell'istituita Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) relativamente alle procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture gestite per i Comuni sottoscrittori, ai sensi dell'art. 36, ter 1 della L.P. 23/90 e dalla L.P. 23/93 e s.m., per affidamenti sopra gli €. 50.000,00.- e rispettivamente €. 46.000,00.-.

2. Di nominare, per quanto esposto in premessa, l'ing. Noemi Stablum, responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) – C.U.C. tra i Comuni di Malè e Vermiglio.
3. Di stabilire che il suddetto RASA avrà cura, entro il 31 dicembre di ciascun anno, di aggiornare le informazioni dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale a termini di convenzione.
5. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR n. 1 del 1999;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
6. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPR n. 1 del 1999.
7. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 79, comma 4, del DPR n. 1 del 1999;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato
F.to Zanon Rita

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **17.09.2015** al giorno **27.09.2015**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, 16.09.2015

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio